



COMUNE DI NICOLOSI

Città Metropolitana di Catania

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 13/07/2023

Oggetto: Disposizione in ordine alla somministrazione e consumo di bevande alcoliche, indicazioni in materia di emissioni sonore e orari chiusura esercizi commerciali.

IL SINDACO

Premesso che, nel territorio comunale della città di Nicolosi, classificato a prevalente economia turistica, è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali d'intrattenimento, che attraggono un rilevante concentrazione di frequentatori, soprattutto nel periodo estivo ed in occasione di spettacoli programmati;

Considerato che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una regolamentazione delle diverse problematiche connesse al fenomeno della movida;

Rilevato, in virtù di quanto sopra esposto, che l'accentuarsi delle condotte incivili incidono sulla sicurezza ed il decoro urbano del territorio nicolosita, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali: problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte di avventori, disturbo alla quiete pubblica, commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;

Osservato, altresì, che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo;

CONSIDERATO:

la necessità di garantire l'incolumità pubblica e tutelare l'integrità fisica della popolazione, e prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

che nel territorio del Comune di Nicolosi continuano a verificarsi diffusi fenomeni di assembramento di persone, specie nelle ore serali e notturne, intente a consumare bevande, soprattutto alcoliche;

RITENUTO necessario intervenire con ordinanza per la salvaguardia degli interessi dei cittadini, della loro salute e del permanere delle condizioni minime di vivibilità nelle zone del territorio comunale ad alta densità di locali di somministrazione, aperti nelle ore notturne, rispettando, però al contempo, i diritti degli operatori economici relativamente all'esercizio delle loro attività nelle migliori condizioni di contesto ambientale;

RICHIAMATO in proposito, per quanto riguarda le emissioni sonore, il D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215

avente per oggetto “Regolamento recante norme per la regolazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di trattenimento danzante, e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi”;

VISTO il D.P.C.M marzo 1991, “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno“;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Vista la Legge 283 del 1962;

Visto il D.P.R. 327/80;

Visto il D.Lgs. 507/99;

Vista il D.Lgs. n. 480 del 13.07.1994;

Vista la Legge quadro 26.10. 1995 n. 447;

Visto il D.Lgs. N. 112 del 1998;

Visto il decreto 11 settembre 2007 Assessorato alla Sanità, Regione Siciliana

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

per le motivazioni esposte in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte, dalla data odierna e sino al 16 ottobre 2023, su tutto il territorio del Comune di Nicolosi

ORDINA

- Il divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro o lattina in contrasto all'abuso di alcool.

Al fine di impedire comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dall'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande di vetro, è vietato ai titolari di attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli privati e ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. Nello stesso intervallo orario, ai titolari di esercizi artigianali alimentari è consentita la vendita di bevande in contenitori di vetro purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria ed esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali, oppure negli spazi esterni di pertinenza qualora aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concessa.

I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì all'interno dei locali e delle aree di pertinenza, apposito avviso informativo per il pubblico. È fatta salva la consegna a domicilio.

Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nelle aree private negli spazi interni oppure, mediante servizio al tavolo, negli spazi esterni dei pubblici esercizi qualora aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concesse, purché la miscita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;

Fermo restando quanto sopra previsto è fatto divieto a chiunque di consumare su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite analcoliche, alcoliche o superalcoliche in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove;

Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 25,00 ad € 500,00, secondo le modalità di cui alla L. 689/1981. Nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza sindacale, emanata ai sensi degli artt. 7/bis e 50 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii., può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per il massimo di 15 giorni ex art. 100

T.U.L.P.S.;

- Le seguenti indicazioni operative a cui attenersi in materia di emissioni sonore.

L'utilizzo di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali è regolamentato dal Dpr 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2;

Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica;

È vietata dalle ore 24,00 la diffusione sonora derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività artigianali alimentari, dalle manifestazioni pubbliche o private.

Il titolare del pubblico esercizio, o del locale di pubblico spettacolo, deve osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo della quiete pubblica.

L'attività musicale svolta nel pubblico esercizio o nel locale di pubblico spettacolo è consentita dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza e fino al 16/10/2023 nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi sino alle ore 00,30 del giorno successivo.

Fermo restando i limiti sopra indicati, i gestori delle varie attività prima richiamate, qualora intendano effettuare attività di intrattenimento e spettacolo temporaneo, dovranno esibire, a richiesta della Forza Pubblica e trasmettere prima al SUAP Comunale i seguenti documenti:

- SCIA Musicale;
- Relazione a cura di tecnico abilitato indicanti le caratteristiche dell'emissione sonora delle apparecchiature utilizzate per lo spettacolo stesso.

Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art.9 della L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000,00 € a 20.000,00 €.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 € a 10.000,00 €.

Chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art.9 della L. 447/95 sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.

Chi, svolgendo attività rumorose temporanee, senza autorizzazione in deroga, superi i valori limite previsti specificatamente per questi siti sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00; 5. 5. Chiunque, svolgendo un'attività rumorosa, non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, ecc..) sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 500,00 per la violazione dell'orario e, nel caso in cui l'attività rumorosa venga protratta oltre la data autorizzata, ad € 2.000,00 per le manifestazioni;

- la sospensione dell'attività di vendita e di somministrazione con chiusura dell'attività stessa.

Per il periodo di vigenza della presente ordinanza, la sospensione dell'attività di vendita e di somministrazione con chiusura dell'attività stessa che dovrà avvenire entro le ore 01:30, sono consentiti ulteriori 15 minuti esclusivamente per il riordino del locale e degli eventuali arredi esterni.

Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione Amministrativa da 25,00 a 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis del TUEL.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza, per le relative competenze:

- al sig. Prefetto della Provincia di Catania;
- alla Questura di Catania;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- alla Polizia Provinciale di Catania;
- al Comando della Polizia Municipale del Comune di Nicolosi;
- ai titolari esercenti attività commerciali nel territorio di Nicolosi.

Che dell'esecuzione della presente ordinanza siano incaricati il Comandante della Polizia Municipale nonché tutti gli Organi dello Stato.

Nicolosi, 13 luglio 2023

IL SINDACO
(dott. Angelo Pulvirenti)

